



Maurizio Mori

professore ordinario di bioetica,
Università di Torino; presidente della
Consulta di Bioetica Onlus; membro del
Comitato Nazionale per la Bioetica

Fondamenti filosofici e bioetici della legge sul testamento biologico

Fondamenti filosofici e bioetici della legge sul testamento biologico



Che lo si voglia o no, ogni legge presuppone una visione della vita e del mondo, cioè ha una base filosofica o etica: mio compito è cercare di far emergere alcuni aspetti al riguardo.

Al di là dell'iter seguito, la legge 219/17 è in generale una buona legge che coglie alcuni aspetti dello spirito del tempo e del sentire diffuso. In questo senso non è una legge che precorre i tempi e che apre nuovi orizzonti, ma si limita a registrare quanto è già da tempo acquisito e attendeva solo di avere quel riconoscimento ufficiale che crea legittimazione.

Fondamenti filosofici e bioetici della legge sul testamento biologico




I punti filosofici che la legge riconosce sono i seguenti:

- 1) il consenso informato dell'interessato come cardine del rapporto in ambito sanitario;
- 2) il testamento biologico come estensione del consenso informato
- 3) la centralità della volontà/benessere del paziente come scopo dell'attività sanitaria.

Quest'impianto filosofico porta a prendere sul serio la situazione di incapacità, ossia i casi di vegetativo permanente.

Maurizio Mori

Fondamenti filosofici e bioetici della legge sul testamento biologico



I punti indicati indicano che sottesa alla legge sta la fondamentale distinzione della bioetica contemporanea che porta a distinguere tra la **vita meramente biologica** e la **vita biografica**.

La prima è costituita dai processi biochimici, mentre l'altra dai ricordi, progetti, desideri, ecc. del soggetto. È quest'ultima che ha valore intrinseco e che va tutelata.

Di qui la centralità del consenso informato e del diritto all'informazione, anche se su quest'ultimo la legge si affida troppo al senso comune e non completa l'opera.

Maurizio Mori

**Fondamenti filosofici e bioetici
della legge sul testamento
biologico**



Sul consenso l'art. 1 afferma: “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. E continua: “Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico” (art. 4).

Maurizio Mori

Fondamenti filosofici e bioetici della legge sul testamento biologico



Sull'informazione, l'art. 3: "Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto".

Maurizio Mori

Fondamenti filosofici e bioetici della legge sul testamento biologico



Ma poi continua: Ogni persona “Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole”. Questa clausola mi pare controversa.